



# COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

## ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 18 Reg.Delib.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI - addì VENTIQUATTRO - del mese di SETTEMBRE - alle ore 21.00, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
VERSIENTI GIUSEPPE	SI	
BELLI GIORGIO	SI	
FAMLONGA MARCO	SI	
BORTOLUSSI MARCO	SI	
TONETTO DEVIS	SI	
DELLA ROSA ANDREA	SI	
COMI CARLA	SI	
FILIPPI ANGELO	SI	
ZABRAK FABIO		SI
BOSSETTI ALBERTO	SI	
ANESE PAOLO	SI	
BELLI CINZIA	SI	
PRINA GIAN PIERO	SI	
TOTALE	12	01

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Diego Barberis.

Il Sig. VERSIENTI GIUSEPPE - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 18 del 24/09/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2012.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 03/07/2012 ad oggetto “Imposta Municipale Propria – IMU – Determinazione aliquote e valore aree edificabili anno 2012.”

Vista la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze relativa ai chiarimenti riguardanti l’Imposta Municipale Propria e con la quale i comuni possono deliberare o variare le aliquote e le detrazioni dell’imposta entro la data del 30 settembre 2012;

Visti i dati pubblicati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Fiscalità Locale, aggiornati alla prima decade di settembre, dai quali emerge un minor importo dei trasferimenti statali pari a circa € 31.200,00;

Ritenuto pertanto dover rideterminare le aliquote della Imposta in oggetto, al fine di garantire il pareggio di bilancio a seguito della minor entrata dei trasferimenti statali, come da tabella seguente :

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota determinata con delibera n. 10/2012</b>	<b>Aliquota rideterminata</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7)	4,0 per mille	4,0 per mille
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato	4,0 per mille	4,0 per mille
<b>Altri fabbricati</b>	<b>7,6 per mille</b>	<b>8,2 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>7,6 per mille</b>	<b>8,2 per mille</b>

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D. Lgs n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", approvato con delibera di C.C. n. 09 in data odierna;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi del disposto dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Con voti OTTO favorevoli, QUATTRO contrari - Cons. Bossetti, Anese, Belli Cinzia, Prina - e ZERO astenuti espressi in forma palese, essendo DODICI Consiglieri presenti di cui DODICI votanti.

## DELIBERA

1 - di rideterminare, per quanto espresso in narrativa, per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicato nella seguente tabella:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7)	4,0 per mille
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	4,0 per mille
<b>Altri fabbricati</b>	<b>8,2 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>8,2 per mille</b>

2 - di confermare per l'annualità 2012 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze in €200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa quota di possesso.

Ulteriore detrazione spettante in presenza di figli, fino al compimento del 26° anno di età, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari ad €50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di €400,00.

3 - di delegare il Responsabile del Servizio Contabile trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

4 - di confermare per l'anno 2012, ai soli fini della quantificazione dell'Imposta Municipale Propria i valori minimi delle aree edificabili, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 07/03/2011 come da seguente tabella :

<b>VALORE AREE EDIFICABILI</b>								
Per le aree edificabili occorre calcolare l'imposta in base al valore venale in comune commercio del terreno. E'facoltà dei contribuenti avvalersi dei valori di cui all'art. 5 - comma 1 - del vigente Regolamento comunale:								
ZONA	A2	B1	B2	C1	D1	D2	D3	D4
VALORE	8,00	41,50	52,00	21,00	75,00	95,00	31,00	75,00

5 - di dichiarare con successiva votazione ad esito OTTO voti favorevoli e QUATTRO contrari - Cons. Bossetti, Anese, Belli Cinzia, Prina - essendo DODICI i presenti e ZERO gli astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Versienti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.Diego Barberis

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. .... reg.pubbl.

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA  
f.to Dott.Diego Barberis

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA  
*Dott. Diego Barberis*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 24/09/2012

- è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

**- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art .134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA  
*(Dott. Diego Barberis)*